



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 42 del 31 Marzo 2017

LEGGI REGIONALI 14 MARZO 2017, NN. 17-18-19

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto). 4

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 18

Modifica alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati). 8

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 19

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo). 11

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N.17

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.88/3 del 21.2.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art.1
(Finalità)

1. Alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), dopo la parola "edifici," sono inserite le parole "tra cui in particolare quelli destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali,".
2. Alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 11/2009, dopo la parola "industriale," sono inserite le parole

"edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali,".

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 11/2009, dopo la parola "agricole" sono aggiunte le parole "e in edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura con gli stanziamenti previsti nel Piano Triennale e Risanamento Ambientale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L' Aquila, addì 14 marzo 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
14 MARZO 2017, N. 17

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 11

Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).
2. Gli obiettivi della presente legge sono:
 - a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
 - b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, **tra cui in particolare quelli destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali**, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;
 - c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente dall'amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
 - d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.
3. La Giunta Regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

Art. 3

(Campo di applicazione e contenuti del PRA)

1. Il PRA prevede disposizioni per:
 - a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, **edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali**, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
 - b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;
 - c) attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al D.M. 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
3. Il PRA è articolato nei seguenti punti:
 - a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l'effettuazione di:
 - 1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
 - 2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall'amianto attraverso la loro georeferenziazione;
 - 3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi;
 - 4) acquisizione, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi";
 - b) organizzazione presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA (di seguito denominato SIRA), di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta Regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative del SIT, la gestione dei dati e l'accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza;
 - c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia. Detti criteri contengono altresì:
 - 1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;
 - 2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;
 - 3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e parco automezzi bonificati;
 - 4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all'importazione di materiale lapideo;
 - 5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o

- al termine della loro vita utile;
- d) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3;
- e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:
- 1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanità della Regione Abruzzo;
 - 2) l'elaborazione delle modalità procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;
 - 3) l'utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla DGR n. 1213 del 19.12.2003 sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
 - 4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate;
- f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA, per uniformare le attività di vigilanza e definirne le priorità su tutto il territorio regionale, attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine, deve essere verificata:
- 1) l'organizzazione e la disponibilità di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL;
 - 2) la dotazione strumentale e di personale dell'ARTA, così come espressamente indicato dall'Allegato V al D.M. 14.05.1996 e dall'art. 11 del D.P.R. 8.08.1994;
 - g) definizione di criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l'individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 45/07;
 - h) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell'ARTA e per il rilascio dell'abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
 - i) applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l'inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall'art. 15 della legge n. 257/1992 e dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto; k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del D.M. 6.09.1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA.
5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione

consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione del PRA.

Art. 4

(Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale, d'intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.
3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformità alla vigente normativa.
4. La Giunta regionale può prevedere in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze **e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, agricole e in edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali.**
5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 4, comma 2.
6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, con cadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti:
 - a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
 - b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

- c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
 - d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi;
 - e) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformità con le modalità di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma 6.
 8. Resta fermo per i Comuni l'obbligo di provvedere alla bonifica ed all'eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla L.R. 45/07 e s.m.i.

ATTO DI PROMULGAZIONE N.18

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.88/4 del 21.2.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 18

Modifica alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli

Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della L.R. 36/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati) è inserito il seguente: "1 bis. Per i progetti già ammessi a contributo, per l'anno 2012, ai sensi della presente legge e per i quali alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stato espresso il parere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Comitato di valutazione, in quanto decaduto, nelle more della ricostituzione dello stesso, la liquidazione del saldo è autorizzata sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archivistica a seguito di sopralluogo che dia conto del conseguimento degli obiettivi prefissati."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

14 MARZO 2017, N. 18

"Modifica alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno

carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it.

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1999, N. 36

Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, dopo il termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere del comitato di valutazione. L'entità dei contributi concessi non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per il progetto presentato. La Giunta regionale, all'atto dell'approvazione del progetto, autorizza la liquidazione del 50 per cento del contributo concesso. Il saldo è liquidato con ordinanza del dirigente del servizio competente, sentito il parere del comitato di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1-bis. Per i progetti già ammessi a contributo, per l'anno 2012, ai sensi della presente legge e per i quali alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stato espresso il parere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Comitato di valutazione, in quanto decaduto, nelle more della

ricostituzione dello stesso, la liquidazione del saldo è autorizzata sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archivistica a seguito di sopralluogo che dia conto del conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente.
3. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al comma 2, ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari non forniscano il rendiconto o la documentazione richiesta.
4. Per gli archivi degli Enti Locali il rendiconto riporta analiticamente tutte le spese sostenute per la realizzazione completa del progetto presentato, con riferimento sia alla quota di spesa indicata nel bilancio di previsione a carico dell'Ente locale sia al contributo concesso dalla Regione.
5. Per gli archivi dei privati il rendiconto riporta le spese sostenute per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento sia alla quota di spesa indicata dal possessore dell'Archivio Storico, sia al contributo concesso dalla Regione.
6. Al rendiconto è allegata una relazione del Dirigente responsabile dell'Ente locale o dal privato possessore di Archivi Storici attestante il regolare e completo raggiungimento degli obiettivi programmati, anche in base alle risorse previste ed alle spese effettivamente sostenute e documentate.

ATTO DI PROMULGAZIONE N.19

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.88/5 del 21.2.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2017, N. 19
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della L.R. 47/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo) è sostituito dal seguente:
 - "1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), dell'Osservatorio per l'emigrazione e del Consiglio direttivo del CRAM, ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9, 9 bis e 12."

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella L.R. 47/2004)

1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 47/2004 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Componenti e compiti del Consiglio direttivo del CRAM)

1. Fanno parte del Consiglio Direttivo del CRAM: il componente della Giunta preposto all'Emigrazione, i tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale e il rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione designato dal CRAM.
2. Il Consiglio direttivo è delegato dal CRAM per l'adozione di provvedimenti e proposte in merito al funzionamento ed iniziative riguardanti l'attività del CRAM e che richiedano una tempestività di adozione inconciliabile con la convocazione del Consiglio a cui compete la ratifica delle decisioni adottate.

3. Il Consiglio direttivo è convocato per via telematica alla mail istituzionale dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un Responsabile del servizio competente."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
 COORDINATI
 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
14 MARZO 2017, N. 19

"Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 47
Disciplina delle relazioni tra la Regione
Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.

Art. 3

(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)

1. **Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), dell'Osservatorio per l'emigrazione e del Consiglio direttivo del CRAM, ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9, 9-bis e 12.**
2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all'articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l'Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni

pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 9 e 12 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

(Compiti del CRAM)

Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;
- b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
- c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;
- d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
- e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;
- f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le

comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

- g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
- h) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
- i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 14 della presente legge;
- l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

Il CRAM viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

Art. 12

(Compiti dell'Osservatorio per l'Emigrazione)

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
 - b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;
 - c) cura l'informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
 - d) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;
 - e) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
 - f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.
-



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it